R.S.P.	
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL	
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BAGNO A	
RIPOLI E DI PONTASSIEVE .	

L'anno 2022, addì uno (01) del mese di giugno,	
TRA	
Il Comune di Bagno a Ripoli (FI) nella persona del Sindaco Francesco	
Casini, nato a Bagno a Ripoli il 07/10/1978, che agisce in nome e per	
conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F. :	
01329130486);	
E	
Il Comune di Pontassieve (FI) nella persona del Sindaco Monica	
Marini, nata a Firenze il 25/11/1973, che agisce in nome e per conto	
dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva: 00492810486 e C.F.:	
01011320486);	
PREMESSO	
a) che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di	
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni	
possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono	
stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi	
e garanzie;	
1	

b) che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R.
4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui
sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione
Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più
ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per
l'ufficio di Segretario comunale;
c) che l'articolo 7 commi 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con
modificazioni, dalla L. 122/2010, ha disposto la soppressione
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari, nonché
la successione, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
d) che dunque il riferimento alla Sezione Regionale Toscana
dell'Agenzia Autonoma deve intendersi rivolto alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
sezione regionale della Toscana;
e) che il decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, recante
"Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri
di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale e provinciale", prevede all'art.2, comma 2 che la nomina del
segretario è disposta dal sindaco del comune avente la più elevata
classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione,
da quello avente la maggiore popolazione, e che tale comune
assume il ruolo di ente capofila.
e) che i Comuni di Bagno a Ripoli e Pontassieve, i quali sono
ricompresi nella stessa Sezione Regionale, intendono dar luogo alla

convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario	
comunale;	
f) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata	
secondo le specifiche sotto riportate :	
- con deliberazione n. 41, assunta dal Consiglio Comunale di Bagno a	
Ripoli in data 31 maggio 2022;	
- con deliberazione n. 33 assunta dal Consiglio Comunale di	
Pontassieve in data 31 maggio 2022;	
tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente	
sotto le lettere "A" e "B".	
Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,	
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – PREMESSE	
Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale	
della presente convenzione.	
ART. 2 –FINALITA'	
1) I Comuni di Bagno a Ripoli e di Pontassieve, dichiarano di voler	
convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a	
norma dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n.	
465/97, l'Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle	
condizioni qui previste, anche al fine di ottenere un risparmio della	
relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.	
Art. 3 - COMUNE CAPO-CONVENZIONE	
1) I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione	
amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al	
2	

Comune di Bagno a Ripoli che assume il ruolo di Comune "Capo-	
convenzione".	
ART. 4 – OGGETTO	
1) La convenzione consiste nel condurre in forma associata l'ufficio del	
Segretario Comunale, avvalendosi dell'opera di un solo Segretario, che	
sarà individuato con decreto del Sindaco del Comune "Capo-	
convenzione";	
ART. 5 – DURATA E RECESSO DALLA CONVENZIONE	
1) La presente convenzione avrà decorrenza dal 01/06/2022 con	
durata fino alla fine del mandato amministrativo di entrambi i Sindaci,	
quindi al 30 giugno 2024 con possibilità di rinnovo espresso; potrà	
essere sciolta in qualunque momento, per coincidente volontà dei	
Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo	
scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.	
2) Ciascuno dei due Comuni potrà recedere anticipatamente, in	
qualunque momento, mediante apposita deliberazione consiliare, che	
dovrà essere trasmessa all'altro Ente. In tal caso il recesso avrà effetto	
15 (quindici) giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro Ente dell'atto	
suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.	
3) In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso	
unilaterale da parte di un Comune, il segretario titolare del servizio di	
segreteria associato conserva la titolarità del Comune capo o sede	
della convenzione.	
4) Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla	
sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al	
<u>,</u>	

recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Prefettura-Ufficio	
Territoriale del Governo Albo dei Segretari Comunali e Provinciali	
sezione regionale della Toscana e al Ministero dell'Interno-Albo	
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma per i	
provvedimenti di competenza.	
ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE	
1) L' ufficio del Segretario viene garantito da un unico Segretario	
Comunale che presta la sua opera nei due Enti aderenti.	
2) Il Segretario della gestione associata di segreteria sarà scelto a	
norma dell'art. 99 del D.Lgs. 267/2000 e con l'osservanza delle	
disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali. A	
tal fine il Segretario della convenzione è individuato nell'attuale	
Segretario titolare del Comune di Pontassieve.	
ART. 7 – REVOCA DEL SEGRETARIO	
La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire	
nei modi e con le forme di cui all'art. 100, del D.Lgs. n. 267/2000 ed	
all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, con l'intesa	
che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione,	
sentito l'altro Sindaco, e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere	
assunta dalla Giunta del Comune capo-convenzione.	
ART. 8 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO TITOLARE	
1) Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio	
associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto	
dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli	
Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.	

ART. 9 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	
1) Il Servizio, articolato di norma in cinque giorni settimanali, verrà	
svolto dal Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionato	
nelle rispettive sedi municipali.	
2) Il Segretario effettuerà la propria attività secondo la disciplina	
dell'art. 13 " <i>Orario di lavoro</i> " del CCNL 17.12.2020, svolgendo la	
prestazione lavorativa contemperando le esigenze delle due	
organizzazioni, come segue:	
- per il 50,00% presso il Comune di Bagno a Ripoli;	
- per il 50,00% presso il Comune di Pontassieve.	
Eventuali modifiche non sostanziali e/o contingenti delle percentuali di	
presenza nei singoli Comuni potranno essere concordate tra i Sindaci,	
sentito il Segretario Comunale, e non necessiteranno di formale	
modifica della presente convezione.	
3) i giorni di presenza del Segretario nei due Enti saranno concordati	
dai Sindaci dei due Comuni in base alle esigenze di questi ultimi e di	
concerto con il Segretario Comunale. Specificatamente sarà assicurato	
uno stretto coordinamento anche tra i Presidenti dei rispettivi Consigli	
Comunali, al fine di permettere il pieno e completo l'espletamento	
delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000;	
4) In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità	
obiettive di ciascuno degli Enti interessati. I giorni di effettiva presenza	
nei singoli comuni saranno oggetto di separato accordo tra i Sindaci	
dei due Comuni e il Segretario. Il Segretario è inoltre tenuto, in caso di	
esigenze di ufficio e organizzative non procrastinabili, a svolgere le	

funzioni specificatamente previste da leggi, statuto e regolamenti,	
presso le sedi comunali convenzionate anche durante la stessa	
giornata lavorativa.	
5) Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le	
funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci a seconda del Comune di	
volta in volta interessato agli affari trattati.	
6) Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene al trattamento giuridico	
che a quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-	
convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di	
concerto con il Sindaco dell'altro Comune.	
ARTICOLO 10 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE	
In caso di assenza o di impedimento del Segretario titolare, le funzioni	
vicarie potranno essere svolte dai Vice-segretari di ciascuno dei due	
Comuni facenti parte della convenzione (vedasi nota 3782-E del	
18/06/2015 del Ministero degli Interni Albo nazionale dei Segretari	
Comunali e Provinciali), ovvero da un Segretario designato dalla	
competente sezione regionale della Prefettura-Ufficio Territoriale del	
Governo Albo dei Segretari Comunali.	
ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO DEL COMUNE CAPO-	
CONVENZIONE.	
1) Il Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli è competente, oltre che	
per gli atti inerenti alla nomina e alla revoca del Segretario comunale,	
sentito il Sindaco dell'altro Comune, per i provvedimenti riguardanti:	
a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario	
comunale;	

b) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque	
titolo;	
c) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi	
o per l'esercizio di attività.	
ART. 12 – RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI	
1) I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento	
al Segretario Comunale di tutti i compensi di natura economica	
applicabili previsti da leggi o contratti, compresi le indennità spettanti,	
gli oneri riflessi, l'IRAP, in misura proporzionale alla prestazione	
lavorativa presso i Comuni di Bagno a Ripoli (50%) e Pontassieve	
(50,00%).	
2) Al Segretario spetta il trattamento economico contrattuale vigente e	
la retribuzione mensile aggiuntiva per la Segreteria convenzionata di	
cui agli artt. 105, comma 1, lett. h) e 107 comma 3, del CCNL relativo	
al personale dell'area delle funzioni locali del 17/12/2020, ai sensi	
dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 e s.m.i.;	
3) I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune	
capo-convenzione, il quale chiederà, con cadenza semestrale, il	
rimborso della quota parte a carico del Comune di Pontassieve.	
4) Secondo lo stesso rapporto sarà ripartito ogni altro onere	
economico previsto dal contratto di lavoro dei Segretari comunali, ove	
applicabile.	
5) Il Comune di Pontassieve provvederà al rimborso delle quote a	
proprio carico entro sessanta giorni dalla richiesta.	
6) Gli eventuali diritti e retribuzioni aventi natura non continuativa, i	
8	

rimborsi per le missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque,	
ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei	
singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il	
quale - o nell'interesse del quale - tali prestazioni vengono effettuate.	
7) Al Segretario spetterà il rimborso delle spese di viaggio	
documentate per lo spostamento dalla sede di Bagno a Ripoli alla sede	
di Pontassieve per l'esercizio delle sue funzioni. Tale spesa sarà a	
carico del Comune di Pontassieve e sarà rimborsata al Segretario	
comunale con cadenza semestrale, dietro presentazione di apposita	
richiesta.	
8) Eventuali incrementi e/o maggiorazioni della retribuzione di	
posizione rispetto all'importo in godimento alla data della firma della	
presente convenzione non derivanti dal rinnovo del contratto nazionale	
rimangono interamente a carico del Comune che li dispone.	
ART. 13 – FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI	
1) Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite	
da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo	
col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento	
dell'Ufficio di Segreteria.	
Art. 14 – REGISTRAZIONE	
1) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi	
delle vigenti disposizioni sull'imposta di registro.	
Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio	
alle norme di legge vigenti.	
La presente convenzione è redatta con modaità elettronica e	

sottoscritta dalle parti mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1,	
comma 1, lett. s), del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)	
D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità e conformità del	
certificato elettronico utilizzato.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
IL SINDACO DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	
IL SINDACO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	
Documento firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del	
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005.	



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 33 Data 31/05/2022 Seduta Nr. 4

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DELLA FUNZIONE DI SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30 E 98 C.3 DEL T.U.E.L. E DELL'ART. 10 DEL D.P.R. NR. 465/1997- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaventidue questo giorno martedì 31 del mese di Maggio alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pres	Cognome e Nome	Pres	Cognome e Nome	Pres
MARINI MONICA	S	ROSSI FRANCESCO	S	MAURRI CLAUDIA	S
BROGI CARLOTTA	S	FUSI BARBARA	N	CAPPELLETTI CECILIA	N
DONNINI DANIELE	S	SANTONI RICCARDO	S	NENCI LORENO	S
GIORGI GLORIA	N	CANESTRI MATTIA	S	LOBASCIO VINCENZO	S
BETULANTI MARTINA	S	CAMPIGLI SILVIA	S	GORI SIMONE	S
ZAMA CAMILLA	N	TAGLIATI MASSIMILIANO	S		

TOTALE Presenti 13 TOTALE Assenti

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, BONI CARLO, PRATESI FILIPPO, BENCINI JACOPO, BORGHERESI GIULIA

Per il Segretario GeneraleDott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DELLA FUNZIONE DI SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30 E 98 C.3 DEL T.U.E.L. E DELL'ART. 10 DEL D.P.R. NR. 465/1997-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 30 del Testo Unico degli Enti locali 20 agosto 2000 n. 267, il quale consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Visto l'art. 98 comma 3 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:

"3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;

Visto l'articolo 10 del D.P.R. 04.12.1997, n.465 "Convenzioni di Segreteria" che testualmente dispone:

- 1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.
- 2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.
- 3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020 rubricato "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale" che all'art. 2, comma 2 prevede che la nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione e che tale comune assume il ruolo di ente capofila;

Dato atto che al Segretario spetta il trattamento economico contrattuale vigente e la retribuzione mensile aggiuntiva per la Segreteria convenzionata di cui agli artt. 105, comma 1, lett. h) e 107

comma 3, del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali del 17/12/2020, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

Dato atto che in data 12/08/2019 il Comune di Bagno a Ripoli ha stipulato una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Pontassieve, Bagno a Ripoli e Reggello con durata fino al 31/05/2022 e che il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, *Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*, in data 14/08/2019 ha preso atto della costituzione della convenzione suddetta ed ha assegnato alla predetta convenzione il Dott. Ferdinando Ferrini;

Preso atto della rinuncia del Comune di Reggello al rinnovo della suddetta convenzione alla sua naturale scadenza e ritenuto di approvare una convenzione per il servizio di segreteria comunale con il Comune di Pontassieve (FI) al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, statuto o regolamento o di provvedimenti sindacali o, in base ad atti equivalenti, sono attribuite al suddetto professionista e nello stesso tempo ottenere un risparmio di spesa, il tutto secondo lo schema che si allega al presente atto e con decorrenza dal 01/06/2022 e termine il 30 giugno 2024;

Dato atto che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, il Comune capofila sarà il Comune di Bagno a Ripoli che ha un maggior numero di abitanti rispetto a Pontassieve.

Vista quindi la allegata bozza di convenzione per l'Ufficio di Segreteria comunale tra i Comuni di Bagno a Ripoli e Pontassieve, formata da 14 articoli che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali nr. 113/2001, avente ad oggetto: Convenzione di segreteria: nomina del segretario titolare. Interpretazione della delibera del 15 luglio n. 150/1999, per cui "nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata";

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espressa sul presente provvedimento dal Responsabile dell'Ufficio di Staff Programmazione e controllo-Staff del Sindaco, ai sensi e per gli effetti art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espressa sul presente provvedimento dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Datto atto la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere della 1[^] Commissione consiliare che in data 30 maggio 2022 si è espressa in modo FAVOREVOLE;

Visto il TUEL;

Visto lo Statuto comunale;

1-di approvare la costituzione di un'unica sede di Segreteria Comunale, di classe IB, fra i Comuni di Bagno a Ripoli - capo convenzione - e Pontassieve, con decorrenza dal 01/06/2022 e scadenza il 30/06/2024.

2-di approvare l'allegata convenzione di segreteria tra i Comuni di Bagno a Ripoli e Pontassieve, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della stessa (come da allegato alla presente deliberazione).

3-di trasmettere la presente deliberazione corredata della convenzione stipulata, in copia autenticata, a norma dell'articolo 10, comma 2 del D.P.R. 04.12.1997, n.465, all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura di Firenze e al Ministero dell'Interno - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma, per gli adempimenti ad essi spettanti.

- 4- di incaricare il Servizio Personale Associato di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari conseguenti al fine di garantire al comune capofila il rimborso della quota posta a carico del comune di Pontassieve.
- 5. di provvedere con successivo atto alle necessarie variazioni sul bilancio di previsione 2022-2024.

Illustra il provvedimento il Vice Segretario Francesco Cammilli

Non essendoci interventi da parte dei consiglieri, la Presidente Martina Betulanti, pone in approvazione in forma palese il provvedimento ed accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 13
Consiglieri favorevoli: 13
Consiglieri astenuti /
Consiglieri contrari: /

Il Presidente, constatato l'esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato all'unanimità;

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

In vista dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata votazione, con i medesimi esiti della precedente

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che della presente deliberazione vi è la registrazione in formato elettronico, archiviata presso la Segreteria Generale

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Martina Betulanti (firmato digitalmente) Per il Segretario Generale Dott. Francesco Cammilli (firmato digitalmente)



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31/05/2022

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI PONTASSIEVE DELLA FUNZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 98, COMMA 3, DEL T.U.E.L. E DELL'ART. 10 DEL D.P.R.465/1997 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio, presso: Sala Consiliare, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1[^] convocazione, adunanza straordinaria, seduta pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento della votazione della presente deliberazione risultano presenti:

1	CASINI FRANCESCO	Sindaco	A	10	MONDINI PATRIZIA	Consigliere	P
2	CONTI FRANCESCO	Consigliere	P	11	FORCONI RICCARDO	Consigliere	A
3	CIPRIANETTI EDOARDO	Consigliere	P	12	PETRUZZI CORSO	Consigliere	P
4	MASI MARTINA	Consigliere	A	13	DESSI SIMONE	Consigliere	P
5	BENCINI ANDREA	Consigliere	P	14	MARTINELLI DA SILVA GREGORIO	Consigliere	A
6	MAZZI ALESSANDRA	Consigliere	P	15	FROSALI PAOLA	Consigliere	P
7	NOCENTINI PAOLA	Consigliere	P	16	VULPIANI FRANCESCO	Consigliere	P
8	BARAGLI SANDRA	Consigliere	P	17	REDINI SONIA	Consigliere	P
9	STINGHI DAVID	Consigliere	P				

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, DOTT. FRANCESCO CONTI.

Sono assenti giustificati il Sindaco ed i Consiglieri: Masi Martina, Forconi Riccardo, Martinelli Da Silva Gregorio.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT. FERDINANDO FERRINI.

Scrutatori designati: Bencini Andrea, Mondini Patrizia, Redini Sonia.

Sono presenti gli Assessori: Francois Eleonora, Minelli Enrico, Cellini Francesca, Frezzi Paolo.

Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Il Presidente dà la parola al Consigliere Mondini che illustra la presente deliberazione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 30 del Testo Unico degli Enti locali 20 agosto 2000 n. 267, il quale consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Visto l'art. 98 comma 3 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:

"3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;

Visto l'articolo 10 del D.P.R. 04.12.1997, n.465 "Convenzioni di Segreteria" che testualmente dispone:

- 1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.
- 2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.
- 3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020 rubricato "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale" che all'art. 2, comma 2 prevede che la nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione, e che tale comune assume il ruolo di ente capofila.

Dato atto che al Segretario spetta il trattamento economico contrattuale vigente e la retribuzione mensile aggiuntiva per la Segreteria convenzionata di cui agli artt. 105, comma 1, lett. h) e 107 comma 3, del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali del 17/12/2020, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

Dato atto che in data 12/08/2019 il Comune di Bagno a Ripoli ha stipulato una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Pontassieve, Bagno a Ripoli e Reggello con durata fino al 31/05/2022 e che il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, *Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*, in data 14/08/2019 ha

preso atto della costituzione della convenzione suddetta ed ha assegnato alla predetta convenzione il Dott. Ferdinando Ferrini;

Preso atto della rinuncia del Comune di Reggello al rinnovo della suddetta convenzione alla sua naturale scadenza e ritenuto di approvare una convenzione per il servizio di segreteria comunale con il Comune di Pontassieve (FI) al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, statuto o regolamento o di provvedimenti sindacali o, in base ad atti equivalenti, sono attribuite al suddetto professionista e nello stesso tempo ottenere un risparmio di spesa, il tutto secondo lo schema che si allega al presente atto e con decorrenza dal 01/06/2022 e termine il 30 giugno 2024;

Dato atto che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, il Comune capofila sarà il Comune di Bagno a Ripoli che ha un maggior numero di abitanti rispetto a Pontassieve.

Vista quindi la allegata bozza di convenzione per l'Ufficio di Segreteria comunale tra i Comuni di Bagno a Ripoli e Pontassieve, formata da 14 articoli che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali nr. 113/2001, avente ad oggetto: Convenzione di segreteria: nomina del segretario titolare. Interpretazione della delibera del 15 luglio n. 150/1999, per cui "nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti comperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata";

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espressa sul presente provvedimento dal Responsabile dell'Area 4 – Affari Generali, ai sensi e per gli effetti art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espressa sul presente provvedimento dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Datto atto la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere della 1[^] Commissione consiliare che in data 30 maggio 2022 si è espressa in modo favorevole;

Visto il TUEL;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai tredici presenti,

DELIBERA

1-di approvare la costituzione di un'unica sede di Segreteria Comunale, di classe IB, fra i Comuni di Bagno a Ripoli - capo convenzione - e Pontassieve, con decorrenza dal 01/06/2022 e scadenza il 30/06/2024.



- 2-di approvare l'allegata convenzione di segreteria tra i Comuni di Bagno a Ripoli e Pontassieve, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della stessa (come da allegato alla presente deliberazione).
- 3-di trasmettere la presente deliberazione corredata della convenzione stipulata, in copia autenticata, a norma dell'articolo 10, comma 2 del D.P.R. 04.12.1997, n.465, all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Prefettura di Firenze e al Ministero dell'Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma, per gli adempimenti ad essi spettanti.
- 4- di incaricare il Servizio Personale di provvedere al pagamento al Segretario dello stipendio, indennità, oneri riflessi, IRAP, richiedendo il rimborso al Comune di Pontassieve della quota posta a suo carico.
- 5- di provvedere con successivo atto alle necessarie variazioni sul bilancio di previsione 2022-2024.

Successivamente, con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai tredici presenti in separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Firmato Dott. Francesco Conti

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza

nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico".

